|  |  |
| --- | --- |
| INDICE | INFORMAZIONI |
| Categoria di prodotto | Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) di Ia categoria |
| Sottocategoria prodotto | Maschere per lo sci da discesa |
| Immagine prodotto |  |
| Descrizione prodotto e destinazione d’uso | Maschere utilizzate per la protezione degli occhi durante lo sci da discesa e per altre attività di discesa, come lo snowboard |
| Premessa | *Gli obblighi di garantire la conformità del prodotto gravano in via principale sul fabbricante e sull’importatore, tuttavia anche il distributore è chiamato a vigilare ed è responsabile (amministrativamente, civilmente o penalmente) per la messa a disposizione sul mercato di prodotti non conformi.*  *E’ dunque importante essere consapevoli di quali obblighi competono in qualità di distributore (all’ingrosso o al dettaglio) e quali azioni possono essere intraprese per ottemperare a questi obblighi.* |
| CONTROLLI VISIVI  chi mette in vendita in Italia deve controllare che ci siano | 1. La marcatura CE 2. un codice di identificazione univoca del prodotto (identificazione dell’articolo) 3. l’indicazione degli estremi del fabbricante e dell’importatore (se il fabbricante non è europeo) 4. istruzioni e avvertenze in lingua italiana |
| Attività necessarie per ottemperare ai CONTROLLI VISIVI | LA MARCATURA CE    La marcatura CE è un indicatore fondamentale (ma non una prova) della conformità del prodotto alla legislazione dell'UE e consente la libera circolazione dei prodotti all'interno del mercato del Sistema Economico Europeo. Deve rispettare specifiche proporzioni per potersi definire conforme e deve essere apposta sul prodotto cui si riferisce in maniera visibile, leggibile e indelebile.  Poiché la norma impone l’apposizione della marcatura CE direttamente sul prodotto, sostituibile da quella apposta sull’imballaggio solo nel caso in cui sul prodotto risulti impossibile tecnicamente o a condizioni ragionevoli dal punto di vista tecnico o economico, oppure non si possano garantire le dimensioni minime per l'apposizione (il marchio CE deve avere una dimensione minima di 5mm di lato), o ancora non si possa garantire che la marcatura CE risulti visibile, leggibile e indelebile, **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLA MARCATURA CE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE. NON E’ DA RITENERSI CONFORME L’APPOSIZIONE SUL PRODOTTO DELLA MARCATURA CE A MEZZO ADESIVI (mancanza del requisito di marchio indelebile).**  CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO  La norma impone che su ogni prodotto sia presente un numero di tipo, di lotto o seriale, o altro elemento identificativo, che individui univocamente il prodotto. Questo elemento è importante per la tracciabilità e per l’individuazione di quali esemplari siano eventualmente interessati da ritiri o richiami dal mercato. Anche in questo caso si tratta di una marcatura che deve risultare visibile, leggibile e indelebile sul prodotto e solo in alcuni casi sostituibile dall’indicazione sulla confezione; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEL CODICE IDENTIFICATIVO DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE  Il fabbricante è secondo la norma il soggetto che produce o fa produrre a proprio nome un certo prodotto; è il soggetto responsabile della sicurezza dello stesso e della sua conformità a tutti i requisiti fissati dalla norma. Ove il fabbricante non abbia sede nella comunità europea è necessario che sia presente l’importatore, come responsabile dell’immissione del prodotto, in affiancamento al produttore originario.  Fabbricante e importatore hanno l’obbligo di apporre i loro estremi direttamente sul prodotto, nella forma di: nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo postale al quale essere contattati.  Anche in questo caso i dati riportati in confezione o su un documento che accompagna il prodotto fino al consumatore finale possono sostituire quelli sul prodotto stesso solo in casi conclamati di impossibilità tecnica o economica, non per motivi di estetica, quindi **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DEGLI ESTREMI DEL FABBRICANTE E DELL’IMPORTATORE DIRETTAMENTE SUL PRODOTTO APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA  La norma impone che ogni esemplare di occhiali da sole sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza scritte nella lingua ufficiale del paese nel quale il prodotto viene venduto; conseguentemente per i prodotti distribuiti in Italia deve essere almeno presente la lingua italiana. Poiché solitamente le istruzioni sono inserite all’interno delle confezioni o allegate con un cordoncino al prodotto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELLA PRESENZA DELLE ISTRUZIONI IN LINGUA ITALIANA APRENDO ALMENO UNA CONFEZIONE**  Assieme al codice identificativo del prodotto e agli estremi del fabbricante, le istruzioni sulla sicurezza devono indicare:   * il riferimento alla norma tecnica UNI EN 174:2004; * la categoria dei filtri; * la presenza dell’anti-appannamento (se applicabile); * istruzioni per l’immagazzinaggio, l’uso e la manutenzione; * istruzioni specifiche per la pulizia e la disinfezione; * dettagli sul campo di impiego, capacità di protezione e caratteristiche delle prestazioni; * dettagli sugli accessori idonei, i pezzi di ricambio e le istruzioni per il posizionamento; * l’avvertenza “non usare maschere per lo sci in strada e quando si guida” * la classe ottica; * la curva del fattore di trasmissione di una lente filtrante;   **Si evidenzia che a settembre 2022 è stata recepita in Italia la EN ISO 18527-1:2022, che dovrebbe sostituire la UNI EN 174. Poiché però la nuova norma tecnica in ambito maschere da sci non è stata ancora annoverata tra le norme armonizzate relative al regolamento UE 2016/425 al momento la UNI EN 174 rimane in vigore.** |
| ULTERIORI CONTROLLI VISIVI E ADEMPIMENTI  Quando il distributore “ritiene o ha motivo di ritenere che non sia rispettata la conformità”, deve assicurarsi che venga posto rimedio. | CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI  I distributori garantiscono che, mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità agli obiettivi di sicurezza. Umidità, polvere, escursioni termiche (compresa l’esposizione al sole) o pesi eccessivi caricati sui prodotti ne determinano un deterioramento che condiziona la conformità dei prodotti alla sicurezza ad essi richiesta; la mancata conformità ascrivibile alle cattive condizioni di conservazione diventa imputabile al distributore ove non sia dimostrabile che dipende da altri soggetti; pertanto **È NECESSARIO CHE IL DISTRIBUTORE SI ACCERTI DELL’INTEGRITA’ DELLE CONFEZIONI E DELLA MANCANZA DI SEGNI DI UMIDITA’ O SCOLORIMENTO DELLE STESSE O DIRETTAMENTE DEL PRODOTTO.**  CONTROLLI VISIVI ULTERIORI  Sulla base di quanto previsto per i controlli visivi obbligatori è necessario che il distributore apra almeno una confezione per ogni prodotto che pone in vendita e potrebbe essere opportuno registrare su una check list (vedi fac-simile in allegato alla scheda) i risultati di tale controllo, in modo da poterli opporre, in caso di eventuali contestazioni, dimostrando così il proprio operato in aderenza alla norma.  Ove l’esito dei controlli visivi obbligatori sia positivo è opportuno che comunque il distributore valuti i seguenti aspetti:   1. RAGIONEVOLE QUALITÀ DEI MATERIALI: le maschere da sci, in qualità di DPI, hanno lo scopo di proteggere gli occhi principalmente da impatti di tipo meccanico, ma sono dotate anche di filtri per la protezione dalle radiazioni solari; devono pertanto risultare coprenti, resistenti, atossiche, in grado di offrire la giusta schermatura ma anche la traspirazione; le superfici di contatto con il viso devono essere costituite da materiale morbido flessibile, la fascia per la testa deve essere progettata per essere flessibile o regolabile e posizionata saldamente sul retro della testa o del casco. Devono presentare inoltre le caratteristiche meccaniche necessarie a non causare pericolo a chi li indossa, è pertanto da rilevare come non conforme la presenza di bordi acuminati o taglienti o altri difetti suscettibili di causare disagio o lesioni durante l’uso previsto; così come le guarnizioni a contatto con il viso non devono risultare usurate e la fascia per la testa apparire in grado di resistere alle tensioni che si producono durante l’uso corretto senza strapparsi o deformarsi in maniera permanente. 2. ASPETTO GRAFICO DELLA MARCATURA CE: spesso, quando la marcatura CE viene apposta in assenza dei dovuti controlli da parte del fabbricante risulta graficamente non conforme o apposta in maniera facilmente rimovibile. Il distributore è tenuto dunque a valutare che siano rispettate le proporzioni seguenti , senza cioè palesi deformazioni (ad esempio C ed E molto ravvicinati o allungati) e che il marchio abbia una dimensione minima di 5 mm:   V:\Tutela Consumatore\MetrLegale\Statistiche Metrologia\ce-mark.gif  Si ricorda che non sono ammessi marchi CE applicati al prodotto mediante etichette adesive (ad esempio direttamente sulle lenti)  SE UN PRODOTTO NON SUPERA IN MANIERA SODDISFACENTE TUTTI E DUE I CONTROLLI PRECEDENTI, E’ OPPORTUNO CHE IL DISTRIBUTORE NON PROCEDA ALLA SUA MESSA IN VENDITA E CONTATTI SIA IL SUO FORNITORE CHE LA CAMERA DI COMMERCIO |
| Riferimenti alle norme comunitarie applicabili | **Regolamento UE 2016/425** (Dispositivi di Protezione Individuale) |
| Riferimenti alle norme nazionali applicabili | **Decreto Legislativo 04 dicembre 1992, n. 475** (modificato dal D.Lgs 17/2019) |
| Riferimenti alle norme tecniche applicabili | **UNI EN 174:2004 – Protezione personale degli occhi e del viso – maschere per lo sci da discesa** |
| Riferimento sito esplicativo | [**https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index\_it.htm?pk\_campaign=SDG&pk\_kwd=launch&pk\_source=sea&pk\_medium=search&pk\_content=compliance**](https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/index_it.htm?pk_campaign=SDG&pk_kwd=launch&pk_source=sea&pk_medium=search&pk_content=compliance) |
| Sanzioni comminabili al distributore | Poiché ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 2016/425 i distributori prima di mettere maschere per lo sci a disposizione sul mercato assicurano che essi:   1. rechino la marcatura CE 2. siano accompagnati dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana 3. rechino gli estremi del fabbricante 4. rechino gli estremi dell’importatore (se applicabile) 5. rechino un codice identificativo   il mancato rispetto degli obblighi precedenti da parte di un distributore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da **1.000 €** a **6.000 €** (Art.14.2.a D.Lgs 475/2019).  Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che effettua la messa a disposizione sul mercato di prodotti in violazione di un provvedimento di divieto emesso dall’Autorità di vigilanza, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da **8.000 €** a **48.000 €** (Art.14.8 D.Lgs 475/2019).  **NOTA**: un distributore **è soggetto direttamente agli obblighi del fabbricante ed è ritenuto tale** ai fini del Regolamento UE 2016/425, nel caso in cui immetta sul mercato maschere da sci con il proprio nome o marchio commerciale, o modifichi suddetto materiale già immesso sul mercato in modo da poterne condizionare la conformità |